

## **Articolo 19 Coordinatrici e coordinatori**

1. Negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nel servizio di assistenza domiciliare all'infanzia sono presenti persone con compiti di coordinamento, che interagiscono con il personale amministrativo dell'ente gestore e con il personale pedagogico previsto dall'articolo 20.

2. Le coordinatrici e i coordinatori svolgono principalmente le seguenti funzioni:

- a) effettuano la pianificazione delle risorse;
- b) garantiscono la professionalità del servizio e del personale;
- c) assicurano il regolare scambio di esperienze tra il personale educativo ai sensi dell'articolo 17;
- d) garantiscono la collaborazione educativa e formativa con i genitori;
- e) assicurano la partecipazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità;
- f) garantiscono l'integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.

3. Le coordinatrici e i coordinatori, oltre a disporre di conoscenze in materia di coordinamento e gestione delle risorse umane, sono in possesso:

- a) di una specifica qualifica professionale di cui all'articolo 15, oppure
- b) di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure,
- c) se impiegati principalmente in attività amministrative, di un'adeguata formazione in campo amministrativo.

4. Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con la loro attività lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica di cui all'articolo 15, sono impiegati anche nei compiti di formazione, educazione e assistenza all'infanzia.

5. Le coordinatrici e i coordinatori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia operano suddivisi per bacini d'utenza e svolgono anche funzioni di controllo sugli appartamenti delle/degli assistenti domiciliari all'infanzia per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità e igiene.

## **Articolo 20 Accompagnamento pedagogico**

1. Gli enti gestori garantiscono un costante accompagnamento pedagogico al personale educativo da parte di persone in possesso di un titolo di studio universitario a indirizzo pedagogico o psicologico.

2. La consistenza del personale pedagogico di cui al comma 1 è determinata dal numero di posti-bambino; i servizi prevedono per ogni struttura e per ogni rete di assistenti domiciliari all'infanzia un accompagnamento pedagogico nella misura di otto ore settimanali ogni 20 posti-bambino.

3. Il personale pedagogico collabora con il personale di coordinamento e assolve i seguenti compiti:

- a) coordina l'attuazione del quadro di riferimento di cui all'articolo 4;
- b) elabora e aggiorna il progetto pedagogico del servizio di cui all'articolo 5;
- c) indirizza, accompagna e valuta i contenuti e i processi dell'attività educativa e sostiene l'orientamento inclusivo del servizio ai sensi dell'articolo 21;
- d) organizza incontri di scambio pedagogico e tiene consulenze su singoli casi, anche nell'ambito di visite a domicilio;
- e) offre consulenza sia al personale educativo che ai genitori su tematiche rilevanti in campo educativo e formativo;
- f) formula raccomandazioni di carattere pedagogico per la scelta del materiale ludico-didattico di cui all'articolo 26;
- g) partecipa con funzioni di consulenza alla selezione del personale educativo.

4. Il personale pedagogico del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia opera suddiviso per bacini d'utenza.